

nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza della motivazione in punto "qualità di rappresentazione" delle immagini virtuali fumettistiche per cui è processo.

Deduce la difesa che è possibile attribuire il carattere pedopornografico a rappresentazioni di pura fantasia, quali sono i fumetti, solo quando la qualità della rappresentazione, per le tecniche utilizzate, faccia apparire come vere situazioni immaginarie, sicchè si duole dell'errore della sentenza impugnata che ha utilizzato il criterio della riproducibilità o meno della rappresentazione virtuale nella realtà.

Deduce ancora che la Corte ha omesso di rispondere sul quarto motivo di appello, vale a dire sul fatto che le immagini non integrerebbero la fattispecie di pedopornografia virtuale per palese difetto di verosimiglianza, mancando del tutto la confondibilità con il mondo reale.

2.2 Con il secondo motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla erronea interpretazione dell'art. 600-ter, comma 4, cod. pen., ove ritenuto applicabile anche ad immagini virtuali fumettistiche.

Deduce la difesa che la fattispecie di reato di cui all'art. 600-ter, comma 4, cod. pen., attraverso il richiamo inequivocabile al "materiale di cui al comma primo", evoca comunque il necessario coinvolgimento di minori in carne ed ossa, il che esclude che possa ritenersi integrato il reato di cui all'art. 600-ter, comma 4, cod. pen., allorchè le immagini cedute abbiano natura fumettistica e siano realizzate con tecniche tali da rendere immediatamente percepibile all'osservatore che trattasi di immagini di pura fantasia, senza alcuna confondibilità con la realtà.

2.3 Con il terzo motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di aver ritenuto il materiale pedopornografico in questione "liberamente accessibile e reperibile sul web" ed integrato l'elemento psicologico del reato, nonché mancanza della motivazione in punto di elemento psicologico del reato.

Deduce la difesa che se le immagini a fumetti erano liberamente reperibili sul web, come ritenuto nella sentenza impugnata, il ricorrente non poteva essere consapevole che si trattasse di materiale pedopornografico, dovendo essergli riconosciuto il beneficio della buona fede.

Aggiunge la difesa che la Corte ha omesso di rispondere sul quinto motivo di appello, vale a dire sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

2.4 Con il quarto motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto della sovrapposizione della cessione di immagini virtuali pedopornografiche e di immagini reali pornografiche, nonché travisamento del fatto.

Lamenta la difesa che il giudizio di verosimiglianza delle 10 rappresentazioni incriminate, condotto dalla Corte di merito sulla base di due immagini vere raffiguranti un pene di un soggetto maschile adulto, l'una in fase di eiaculazione, l'altra in fase di erezione, era erroneo perché basato fondato su elementi estrinseci alle 10 immagini incriminate, considerando peraltro che le due immagini vere non erano state citate nel capo di imputazione e che non erano immagini pedopornografiche.

2.5 Con il quinto motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di conoscenza da parte dell'imputato dell'età della persona offesa e consapevolezza di interloquire con una minore, nonché travisamento del fatto.

Deduce la difesa che erroneamente e illogicamente la Corte distrettuale aveva assunto che l'imputato avrebbe avuto la consapevole certezza di chattare con una minorenne perché sarebbe fatto notorio che, al giorno d'oggi, tutte le minorenni hanno un cellulare ed un profilo facebook falso;



lamentata inoltre che la sentenza impugnata aveva contraddittoriamente attribuito alla persona offesa l'età di 13/14 anni in una parte e l'età di 11 anni in altra parte della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, congiuntamente esaminati perché incentrati sulla nozione di pedopornografia virtuale e sull'ambito applicativo del reato di cui all'art. 600-quater.1 cod. pen., sono infondati.

L'art. 600-quater.1 cod. pen., introdotto dall'art. 4 l. n. 38 del 2006, prevede che le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo: in tal modo, la citata norma di cui all'art. 600-quater.1 cod. pen. estende la portata applicativa, e, quindi, la punibilità delle fattispecie richiamate di cui agli artt. 600-ter e 600-quater anche all'ipotesi in cui il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali, mitigandone tuttavia il trattamento sanzionatorio.

L'estensione della punibilità prende le mosse da fonti sovranazionali, vale a dire la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, sostituita in seguito dalla Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011.

1.1 La nozione di pornografia minorile, inizialmente rinvenibile nel Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia, sulla vendita dei bambini, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini, stipulato a New York il 6 settembre 2000, e ratificato dall'Italia con L. 11 marzo 2002, n. 46, laddove si intendeva per pornografia minorile "qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali a fini soprattutto sessuali", è stata poi ribadita nella decisione quadro 2004/68/GAI e da ultimo inserita nell'ultimo comma dell'art. 600-ter cod. pen. dall'art. 4, comma 1, lett. h), n. 2), l. n. 172 del 2012, disponendo che, per pornografia minorile, si intende "ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore degli anni diciotto per scopi sessuali".

Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato che la nozione di «materiale pornografico» avente ad oggetto minori indica qualsiasi immagine o video «di contenuto lascivo, idoneo ad eccitare le pulsioni erotiche del fruitore, sicché in esso vanno ricomprese non solo le immagini raffiguranti amplessi ma anche corpi nudi con i genitali in mostra» (Sez. 3, n. 10981 del 04/03/2010, Rv. 246351; Sez. 3, n. 8285 del 09/12/2009, dep. 2010, Rv. 246231), precisando, inoltre, che, a tal fine, «non è necessaria una esibizione lasciva degli organi genitali di soggetti minori di anni diciotto, ma una qualunque rappresentazione degli stessi organi per scopi sessuali» (Sez. 3, n. 5874 del 09/01/2013, L., Rv. 254420).

1.2 E' stato inoltre affermato che il bene giuridico tutelato nei delitti che apprestano un presidio sanzionatorio contro la pornografia minorile è «l'integrità psicofisica del minore rispetto a coinvolgimenti sessuali di ogni tipo» (Sez. 3, n. 7371 del 08/01/2025, F., n.m.), poiché il legislatore ha voluto preservarlo da ogni strumentalizzazione valevole a coinvolgerlo sul piano sessuale, non solo mediante la sua correlazione ad espliciti e concreti atti sessuali, ma anche attraverso la sua riconduzione ad attività sessuali meramente simulate (Sez. 3, n. 50298 del 25/10/2023, Rv. 285588). Ed è stato anche affermato che debbano essere inclusi, nella nozione di persona offesa dai reati in questione, "i bambini e/o le bambine", da intendersi quale categoria di persone



destinatario della tutela rafforzata della intimità sessuale, incluso il rispetto delle diverse fasi del loro sviluppo fisico e psicologico, da intendere come comprensivo dello sviluppo della loro sessualità, sicchè il legislatore ha voluto assegnare una tutela rafforzata ai fini della intangibilità della personalità dei soggetti minorenni e del rispetto dei tempi e modi di sviluppo della loro personalità, mediante la criminalizzazione di tutte quelle condotte che, rappresentandolo, esprimano la possibilità del coinvolgimento del minore in quelle attività sessuali in relazione alle quali i minori non sono in grado di prestare un valido consenso, tenuto conto del loro grado di sviluppo psicologico e di maturità relazionale (Sez. 3, n. 22265 del 13/01/2017, Z., n.m.).

1.3 E' stata anche richiamata da Sez. 3, n. 22265 del 13/01/2017, cit. la Convenzione sulla criminalità informatica che ha spiegato la ragione della severità con la quale deve essere perseguita ogni condotta di "pedopornografia telematica" in considerazione dell'incremento dell'uso dello scambio di files e del commercio elettronico, chiarendo il significato del termine "materiale pedopornografico" che può comprendere in alternativa: a) la rappresentazione di un abuso sessuale di un minore reale, ovvero b) l'immagine pornografica rappresentante una persona che appaia essere un minore impegnato in attività sessuali esplicite, ovvero c) le immagini che, sebbene realistiche non coinvolgono un minore realmente impegnato in attività sessuali esplicite. In tali ipotesi, prosegue Sez. 3, n. 22265 del 13/01/2017, l'interesse tutelato dalle tre situazioni è diverso: nella prima, si tratta di protezione contro l'abuso di minore; nella seconda e nella terza, il focus affiora più direttamente alla protezione contro un comportamento che, seppure non abbia necessariamente offeso uno specifico minore (quello riprodotto nel materiale pedopornografico, che potrebbe anche essere "non reale") potrebbe essere usato per favorire l'abuso sui minori.

1.4 E' stato, quindi, conseguentemente affermato che il concetto di pedopornografia virtuale comprende la realizzazione di immagini senza l'impiego di bambini reali, utilizzando la tecnologia digitale per lo sviluppo di immagini tratte da soggetti reali, sicchè in tale concetto dovranno essere compresi sia immagini del minore impegnato in attività sessuali, con riproduzione reale dello stesso in una situazione di "fisicità pornografica", ma anche "disegni, pitture, e tutto ciò che sia idoneo a dare allo spettatore l'idea che l'oggetto della rappresentazione pornografica sia un minore. Si tratta, dunque, di riproduzioni artificiali, che, sebbene realistiche, sono il puro frutto della tecnologia grafica e della fantasia sessuale dell'autore" (cfr., Sez. 3, n. 47187 del 18/10/2023, C, n.m.), integrando un reato di pericolo concreto, in cui l'offesa deve essere valutata dal giudice di merito, in riferimento alla qualità pedopornografica del prodotto informatico realizzato ed alla sua capacità rappresentativa di soggetti minorenni coinvolti in attività sessuali.

1.5 In tale contesto, non può sostenersi, come fa il ricorrente nel secondo motivo di ricorso, che l'estensione dell'art. 604-ter, comma 4, cod. pen. alla pedopornografia virtuale presuppone comunque il necessario coinvolgimento di minori in carne ed ossa in virtù del richiamo che il comma 4 fa al materiale di cui al comma 1 dell'art. 600-ter cod. pen., dal momento che la norma di cui all'art. 600-quater.1 cod. pen. ha portata incriminatrice, estendendo le fattispecie da essa richiamate (artt. 600-ter e 600-quater cod. pen.) ad ulteriori ipotesi punibili, che altrimenti non lo sarebbero. Il rinvio dell'art. 600-quater.1 cod. pen. agli artt. 600-ter e 600-quater implica l'incriminazione di fattispecie autonome che nascono dalla combinazione tra le condotte descritte negli artt. 600-ter e 600-quater cod. pen. e l'oggetto costituito dall'utilizzo di materiale pornografico virtuale realizzato nei modi indicati dalla norma di cui all'art. 600-quater.1 cod. pen. e costituito da immagini virtuali, create con l'utilizzazione di immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, realizzate – precisa il comma 2 della disposizione codicistica – con tecniche di elaborazione grafica, non associate in tutto o in parte a situazioni reali, capaci di far apparire come vere situazioni non reali. L'art. 609-quater.1 cod. pen., pertanto, non prevede che si debba trattare di immagini di minori reali coerentemente con le vincolanti fonti sovranazionali.



1.6 E' stato, quindi, conclusivamente affermato come non si possa escludere l'applicabilità dell'art. 600 quater.1 c.p. alle rappresentazioni fumettistiche, dal momento che vi possono essere - anche nei fumetti - immagini la cui qualità di rappresentazione faccia apparire come vere situazioni, ed attività sessuali implicanti minori, che non hanno avuto alcuna corrispondenza con fatti della realtà: la qualità di rappresentazione deve essere tale da far apparire come accadute o realizzabili nella realtà e quindi "vere", ovvero verosimili, situazioni non reali, ossia frutto di immaginazione di attività sessuali coinvolgenti bambini.

1.7 Tanto premesso, la sentenza impugnata si è posta in sintonia con i principi esposti, richiamandoli ed affermando che le immagini presenti nel fascicolo processuale alimentavano l'attrazione per manifestazioni di sessualità con il coinvolgimento di minori non aventi la maturità psicologica necessaria ad esprimere un valido consenso alle attività sessuali in esse rappresentate.

Il richiamo della Corte territoriale a due immagini pornografiche vere, anch'esse inviate dal ricorrente al profilo facebook della minore, consistenti in un pene di soggetto maschile adulto in fase di eiaculazione e altro pene in fase di erezione e che, spiega la Corte di merito, valevano tra l'altro a conferire realismo alle immagini fumettistiche, nel contesto motivazionale della sentenza impugnata, diversamente da quanto rappresentato con il quarto motivo di ricorso, non integra un necessario presupposto del giudizio di rilevanza penale delle ulteriori immagini, che la Corte territoriale ha già compiuto, ma costituisce piuttosto un segmento della condotta del tentativo di adescamento contestato al capo B (che descriveva una sola fotografia di un organo sessuale maschile in fase di eiaculazione), poi ritenuto assorbita, dai giudici di merito, nel delitto di pornografia virtuale.

In tale contesto, dunque, i motivi di ricorso non colgono nel segno, sostanzialmente sostenendo, contrariamente agli orientamenti di legittimità affermati in materia ed alle scelte di politica criminale delle fonti sovranazionali, che la pornografia virtuale presupponga il necessario coinvolgimento di minori in carne ed ossa per la realizzazione delle immagini pedopornografiche, e non si confrontano adeguatamente e con la necessaria specificità con le argomentazioni dei giudici di merito, che si saldano tra loro in un unico corpo decisionale, ricorrendo una ipotesi di doppia conforme, circa la rilevanza penale delle immagini inviate dal ricorrente al profilo facebook e all'indirizzo di posta elettronica della minore, che peraltro veniva invitata dall'imputato ad accedere ad un sito dove potevano essere scambiati messaggi e foto senza registrarsi.

2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Con la censura in esame il ricorrente ripropone questioni già avanzate con l'atto di appello, miranti ad offrire una diversa valutazione dei fatti. La Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica e quindi sottratta al sindacato di legittimità, ha compiutamente descritto gli elementi che davano contezza dell'intendimento del ricorrente: il reperimento e l'invio delle immagini ad una minore di undici anni, che non conosceva e non aveva mai visto, rivelava la consapevolezza di offenderne l'intimità sessuale, coltivando peraltro il proposito di indurla al compimento di atti sessuali, come poteva desumersi dall'invio alla minore della immagine reale di un organo sessuale maschile subito dopo la eiaculazione e dall'invito ad accedere ad un sito dove era possibile inviare messaggi e foto senza registrarsi. Pertanto, con un ragionamento che non è né illogico né contraddittorio, la Corte di appello ha ritenuto sussistere l'elemento soggettivo del reato contestato e così integrata a suo carico la responsabilità penale per il reato di cessione a persona minore di materiale pedopornografico virtuale.

3. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato, sottoponendo valutazioni di merito non consentite in questa sede.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di prostituzione minorile, il fatto



tipico scusante previsto dall'art. 602-quater cod. pen. in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa è configurabile solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minore fosse maggiorenne; ne consegue, ad es., che non sono sufficienti, al fine di ritenere fondata la causa di non punibilità, elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dal minore o da terzi, nemmeno se contemporaneamente sussistenti (Sez. 3, n. 13312 del 07/03/2023, C., Rv. 284321; Sez. 3, n. 36198 del 11/06/2021, C., Rv. 281972; Sez. 3, n. 775 del 04/04/2017, dep. 2018, V.H., Rv. 271862; Sez. 3, n. 12475 del 18/12/2015, dep. 2016, G., Rv. 266484, nella cui motivazione si legge che l'imputato ha l'onere di provare non solo la non conoscenza dell'età della persona offesa, ma anche di aver fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori).

La Corte territoriale, con motivazione sorretta da non illogici argomenti, ha escluso che nella specie ricorressero i presupposti dell'ignoranza inevitabile, sottolineando come gli scambi di messaggi intervenuti su "messenger" tra il ricorrente e la minore persona offesa avessero immediatamente reso palese all'uomo l'età minore dell'interlocutrice, la quale aveva espressamente dichiarato di avere 11 anni ed il ricorrente, sotto il falso nome di ██████████ aveva risposto di aver ipotizzato un'età di 13-14 anni; per altro verso, evidenzia la Corte di merito, il profilo Facebook della minore mostrava due volti femminili, uno dei quali era certamente associabile ad una giovanissima ragazza, con una dicitura che ne richiamava anche il nome e il cognome. La Corte di appello esclude motivatamente che il contenuto concreto delle chat potesse indurre il ricorrente a ritenere di aver a che fare con una persona adulta e, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il riferimento che la Corte distrettuale fa ad un'età di 13-14 anni rappresenta l'età che il ricorrente riteneva di dover attribuire all'interlocutrice. In definitiva, il giudizio sull'età dell'interlocutrice costituisce apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto – come nel caso in esame – da una motivazione immune da vizi logici e giuridici.

4. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente medesimo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 18/03/2025

Il Consigliere estensore
GIOVANNI GIORGIANNI

Il Presidente
VITO DI NICOLA

